



---

# **Regolamento di Istituto "G. P. Chironi-S. Satta"**

---

a.s. 2025/26



## Premessa normativa

Il Regolamento d'Istituto è adottato ai sensi del:

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)
- D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235
- **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134** (Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti)
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento sull'autonomia scolastica)
- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze)
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo)
- Legge 17 maggio 2024, n. 70 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)
- Legge 1° ottobre 2024, n. 150 (Revisione della disciplina in materia di valutazione)
- Circolare ministeriale Prot. n. 3392 del 16/06/2025 (disposizioni in materia di uso dei dispositivi elettronici)
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015

---

## Introduzione

Il presente Regolamento:

- disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto, regolamentando i diritti e i doveri di tutte le componenti scolastiche (studentesse e studenti, docenti, personale ATA, famiglie) e
- definisce le modalità di utilizzo degli spazi, delle strutture e delle attrezzature.

Esso costituisce lo strumento essenziale per garantire:

- Il pieno esercizio del diritto allo studio
- La partecipazione democratica alla vita scolastica
- Il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, inclusione e trasparenza
- La valorizzazione della responsabilità individuale e collettiva
- La tutela della dignità della persona e la corretta gestione della convivenza civile

- **L'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**
- **La prevenzione di situazioni di uso o abuso di alcool o sostanze stupefacenti e altre forme di dipendenza**

L'Istituto "Chironi-Satta" è una Comunità Scolastica che pone le studentesse e gli studenti al centro del proprio interesse educativo e formativo: è indirizzata al dialogo ed è ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà e della legalità.

La Comunità Scolastica fonda l'azione educativa e formativa sulla relazione prioritaria studente-famiglia-scuola.

---

## **DIRITTI DEGLI STUDENTI**

### **(DPR N. 249/98 Art. 2 - come modificato dal DPR n. 134/2025)**

- Formazione culturale e professionale qualificata
- Tutela della riservatezza
- Informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola
- Partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola
- Valutazione trasparente e tempestiva
- Espressione della propria opinione mediante consultazione
- Libertà di apprendimento
- Scelta tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola
- Rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono
- Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona
- Un servizio educativo e didattico di qualità
- Offerte formative aggiuntive e integrative
- Sostegno alle iniziative liberamente assunte dagli studenti
- Iniziative per il recupero
- Salubrità e sicurezza degli ambienti
- Disponibilità di adeguata strumentazione tecnologica
- Servizi per la promozione della salute
- Servizi di assistenza psicologica

- **Supporto per l'emersione di episodi di bullismo, cyberbullismo e dipendenze**
  - Diritto di riunione e di assemblea
  - Diritto di associazione
  - Diritto degli studenti, singoli e associati, di svolgere iniziative all'interno della scuola
  - Utilizzazione dei locali
  - Associazionismo degli ex studenti
- 

## **DOVERI DEGLI STUDENTI**

### **DPR N. 249/98 Art. 3 - come modificato dal DPR n. 134/2025**

- Frequenza regolare (c. 1)
- Assiduità negli impegni di studio (c. 1)
- Rispetto, anche formale, verso il personale della scuola (c. 2)
- Comportamento corretto (c. 3)
- Rispetto del regolamento interno (c. 4)
- Rispetto delle norme di sicurezza (c. 4)
- Utilizzo corretto delle attrezzature, dei macchinari e dei sussidi didattici (c. 5)
- Collaborazione a rendere accogliente l'ambiente scolastico (c. 6)
- Cura dell'ambiente scolastico (c. 6)

### **DPR N. 249/98 Art. 4 - come modificato dal DPR n. 134/2025**

- Finalità educativa delle sanzioni (c. 2)
- Responsabilità disciplinare e personale (c. 3)
- Nessuno studente può essere punito senza prima essere stato ascoltato (c. 3)
- **L'infrazione disciplinare non può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline** (c. 3)
- **L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento** (c. 3)
- La sanzione è sempre temporanea (c. 5)
- La sanzione è proporzionata all'infrazione (c. 5)
- La sanzione è ispirata al principio della riparazione (c. 5)
- La sanzione tiene conto della situazione personale (c. 5)

- Le sanzioni sospensive sono adottate da un organo collegiale (c. 6)
- **L'allontanamento dalle lezioni solo in casi gravi o di recidiva e per non più di 15 gg (c. 7)**
- **Nel periodo di allontanamento deve essere garantito un rapporto tra comunità scolastica, studente e genitori (c. 8)**
- L'allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni può essere disposto in caso di reato o di pericolo per l'incolumità delle persone (c. 9)
- Lo studente può iscriversi ad altra scuola a richiesta o su consiglio dell'autorità giudiziaria, dei servizi sociali e della famiglia (c. 10)
- Le infrazioni commesse durante gli esami sono di competenza della commissione (c. 11)

## **ART. 1 - Disciplina degli studenti**

### **(DOVERI)**

1. Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e comprovati motivi, per i quali informa la scuola.
2. La frequenza regolare alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria.
3. Gli Studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgono attività all'interno dell'Istituto lo stesso rispetto, anche formale, che essi richiedono per loro stessi.
4. Ognuno ha il dovere di osservare un comportamento rispettoso, corretto e diligente.
5. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti, del Personale non docente e del Dirigente Scolastico.

### **Orario e puntualità**

6. Lo studente deve rispettare l'orario d'inizio delle lezioni.
7. Tenendo presente quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti relativamente all'orario di inizio e di conclusione delle lezioni, ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della seconda campanella (ore 8.05). Alle ore 8.10 deve avere inizio la lezione.
8. Alle ore 8.15 i collaboratori scolastici provvederanno alla chiusura della porta d'ingresso.
9. Solo per gravi ed eccezionali motivi, valutati dal docente collaboratore, potrà essere consentito l'accesso entro il termine massimo di 10 minuti dopo il suono della seconda campanella (8.05). In ogni altro caso l'accesso è possibile all'inizio della seconda ora di lezione, previa autorizzazione della Dirigenza o collaboratore

10. Nel caso di orario provvisorio delle lezioni con inizio alle ore 8.30, gli alunni sono tenuti a trovarsi in aula al proprio posto alle ore 8.25; alle ore 8.30 deve avere inizio la lezione; i collaboratori scolastici provvederanno alla chiusura della porta d'ingresso alle ore 8.35.

### **Entrate e uscite**

11. Sono ammesse entrate posticipate e uscite anticipate solo per gravi e comprovati motivi, appositamente valutati dall'ufficio di presidenza, nel numero massimo di 3 a periodo (trimestre o quadrimestre o pentamestre) non cumulabili.
12. Le richieste di uscite anticipate vanno presentate dai genitori utilizzando l'apposita sezione del registro elettronico. Le uscite anticipate possono essere autorizzate solo dopo la fine della terza ora di lezione; gli ingressi, anche per motivi di salute, sono ammessi entro la seconda ora.
13. Ritardi e uscite anticipate non sono mai ammessi nell'ultimo mese di lezione, se non giustificati con apposita certificazione.
14. Gli studenti minorenni potranno uscire solo se accompagnati dai genitori. Sarà altresì consentita l'uscita autonoma dello studente minorenne previa richiesta scritta a titolo di liberatoria, sottoscritta dai genitori e depositata presso la segreteria alunni.

### **Permanenza a scuola**

15. Nel corso della lezione lo studente può lasciare l'aula solo per motivi eccezionali e comunque per breve tempo con il permesso preventivo dell'insegnante responsabile.
16. Lo studente non può sostare nei bagni, nei corridoi e negli atri durante le lezioni.
17. Al cambio dell'ora lo studente deve attendere il docente in classe, senza recare disturbo alcuno alle classi adiacenti.
18. Non è possibile recarsi al punto ristoro o ai distributori automatici al di fuori dei tempi autorizzati.
19. Non è in alcun modo ammesso l'allontanamento dall'Istituto, in particolare durante le assemblee o le ore scoperte o in mancanza momentanea dell'insegnante.

### **Giustificazioni e assenze**

20. Lo studente che, per qualsiasi ragione, è stato assente alle lezioni, ha l'obbligo di giustificare.
21. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente online attraverso il Registro Elettronico, e possono essere effettuate esclusivamente dai Genitori utilizzando la password loro riservata, sotto la loro personale responsabilità. La reiterata mancanza di giustificazione influisce sul voto di condotta.

22. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare personalmente le assenze solo dopo che alla scuola sarà pervenuta l'autorizzazione sottoscritta dai genitori, e depositata presso l'ufficio didattico. Gli studenti maggiorenni sono comunque tenuti ad informare i propri genitori.
  23. Le assenze ingiustificate, quelle ripetute, specie in coincidenza delle verifiche, nonché i frequenti ritardi e le numerose uscite anticipate costituiscono mancanza di osservanza di una corretta disciplina, di cui il consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta.
  24. Nel periodo che intercorre tra il termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle attività pomeridiane, gli studenti dovranno autonomamente dimostrare la propria maturità personale, adottando un comportamento educato e avendo cura di rispettare tutti gli arredi, le suppellettili, le attrezzature, e tutti i beni presenti.
- 

## **ART. 2 - Rispetto delle regole**

1. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente.
2. Durante le ore di scienze motorie lo studente deve presentarsi sempre munito dell'adeguata attrezzatura.
3. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e le parole offensive.
4. Lo studente in caso di discordie si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole.
5. Lo studente tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio.

## **Divieto di utilizzo di dispositivi elettronici**

6. **È vietato l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici. Lo studente si impegna a rispettare la norma (come da disposizione Ministeriale Prot. N° 3392 del 16/06/2025 e Circolare Ministeriale n. 5274 del 11/07/2024) relativa all'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante la permanenza a scuola. In caso di mancata osservanza di tale disposizione si applicano le sanzioni riportate nell'Art. 7 del presente regolamento.**

## **Comportamento generale**

7. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti, dei compagni e di tutto il personale scolastico.
8. **Abbigliamento e cura della persona:** gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola vestiti in modo decoroso e rispettoso dei compagni, dei docenti e consono alla serietà dell'ambiente scolastico. Si raccomanda la cura dell'igiene personale.

9. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.
10. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
11. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.

### **Divieto di fumo**

12. In tutti i locali della scuola, compresi i cortili, gli anditi e gli ingressi, è vigente l'assoluto **divieto di fumo** (Decreto Legge 12/09/2013 n.104); è altresì vietato l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi. I trasgressori sono soggetti a sanzioni pecuniarie. L'infrazione sarà inoltre riportata sul registro di classe come nota disciplinare.

### **Responsabilità per danni**

13. Di eventuali perdite o danneggiamenti dei beni appartenenti al patrimonio dell'istituto sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà a carico di tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura e i materiali danneggiati.
14. L'istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.
15. Per le sanzioni relative a comportamenti scorretti si rimanda all'Art. 3 (Sanzioni disciplinari) e agli Allegati A e B.
16. Si rinvia all'Organo di Garanzia la conciliazione delle conflittualità in merito all'attuazione e all'interpretazione dei principi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

## **ART. 3 - Sanzioni disciplinari**

**(Modificato secondo DPR n. 134/2025)**

### **Principi generali**

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di **gradualità, proporzionalità<sup>1</sup> temporaneità e giustizia** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> “Ad esempio: a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza; b) rilevanza dei doveri violati; c) grado del danno o del pericolo causato; d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente, nel corso dei dodici mesi precedenti all'infrazione; e) al concorso di più studenti in accordo tra di loro”.

<sup>2</sup> “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica” (DPR art. 4, comma 2, così modificato D.P.R. n. 235 del 21/11/2007).

2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della **riparazione del danno**<sup>3</sup>. La riparazione non estingue la mancanza.
3. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.** La sanzione è pubblica<sup>4</sup>.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità<sup>5</sup>.

### **Assenze collettive**

5. L'assenza immotivata dalle lezioni della maggior parte degli studenti della classe (70% degli alunni effettivamente frequentanti) è sanzionata come arbitraria. Un numero di assenze arbitrarie pari o superiori a tre per periodo comporta l'attribuzione del voto 7 in condotta nel periodo di riferimento. Sono fatte salve le assenze collettive per manifestazioni autorizzate dalla Dirigente.

### **Denuncia penale**

6. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente della scuola provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato<sup>6</sup>.

### **Recidiva e situazione personale**

7. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza.
8. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello/a studente/ssa.
9. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nell'anno scolastico in corso. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

---

<sup>3</sup> “Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano (art. 1, co. 5 D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire in attività in favore della comunità scolastica” (DPR art. 4, comma 5). La riparazione del danno è complementare alla sanzione e non necessariamente alternativa. Se un alunno rompe intenzionalmente un vetro è ovvio che deve riparare al danno risarcendo la scuola, ma la violazione del dovere al rispetto dell’ambiente scolastico deve comunque trovare una sanzione disciplinare.

<sup>5</sup> “In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità”. (DPR n. 235/07 art. 1, comma 4).

<sup>6</sup> “L'applicazione della legge penale non viene meno all'interno della scuola”.

## Responsabilità civile e penale

10. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati, né la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito.

## Tipologie di sanzioni

11. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. **Richiamo** da parte dei docenti o del Dirigente Scolastico per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
- b. **nota disciplinare** per scorrettezze verso i compagni, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- c. **nota disciplinare per l'infrazione al divieto dell'uso del cellulare e dei dispositivi elettronici a scuola** (come da disposizione Ministeriale Prot. N° 3392 del 16/06/2025) vedi art 7;
- d. **allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni** per gravi scorrettezze verso i compagni, grave disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, al personale docente e non docente, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri;
- e. **allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni per recidiva** dei comportamenti di cui alla lettera precedente e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri compagni;
- f. **allontanamento dalle lezioni fino ai 15 giorni** per gravi scorrettezze, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale.
- g. **allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni** - per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente (violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze illegali, atti e molestie anche di carattere sessuale). **L'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.** La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- h. **Denuncia penale** - per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano

rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa istituzione scolastica, ovvero grave lesione al suo buon nome.

### **Integrazione delle sanzioni**

12. L'organo competente ad irrogare le sanzioni può integrare le sanzioni di cui alle lettere da c) a e) con l'obbligo del versamento di un contributo in denaro proporzionato alla gravità dell'infrazione, determinato dal Consiglio di Istituto. La somma è versata nel bilancio della scuola e destinata esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli studenti.

### **Conseguenze delle sanzioni**

13. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalle lezioni superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente non può partecipare, salvo diversa disposizione dal consiglio di classe, nel periodo di riferimento alla sanzione, alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altre classi dello stesso I livello.<sup>7</sup>

14. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalle lezioni superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente può perdere il diritto all'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo.

15. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti

### **Attività durante l'allontanamento**

#### **16. ALLONTANAMENTO FINO A DUE GIORNI (Art. 4, comma 8-bis DPR 134/2025)**

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, **attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti** che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano le attività e le modalità di organizzazione delle stesse.

#### **17. ALLONTANAMENTO DA TRE A QUINDICI GIORNI (Art. 4, comma 8-ter DPR 134/2025)**

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera **attività di cittadinanza attiva e solidale**, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Le attività di cittadinanza attiva e solidale:

- Saranno inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)

---

<sup>7</sup> Si tratta di una pena accessoria, che tende a rendere più significativa sul piano educativo l'azione sanzionatoria

- Si svolgono presso strutture ospitanti con cui l'istituzione scolastica stipula convenzioni
- Sono coordinate da figure referenti individuate nell'ambito del personale scolastico
- Durante tali attività, l'obbligo di vigilanza è in capo alle strutture ospitanti
- Le ore di attività sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico
- **Non influiscono sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline**
- Il mancato o parziale svolgimento viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento

**Strutture ospitanti:** Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente attraverso la partecipazione all'avviso pubblico predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale, che approva gli elenchi degli enti idonei.

**18. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti,** le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.

#### **19. PROSECUZIONE ATTIVITÀ DOPO IL RIENTRO**

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza dello studente, può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

#### **20. ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI (Art. 4, comma 8-sexies DPR 134/2025)**

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un **percorso di recupero educativo** mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

#### **Rapporto con studenti e famiglie durante l'allontanamento**

21. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

#### **Comunicazioni e conclusione procedimenti**

22. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia.
23. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe comunica alla famiglia, tramite il registro elettronico, un giudizio sul comportamento dell'alunno.

24. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione debbono di norma concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite (ad eccezione di impedimento dovuto ad impugnazione o interruzione delle lezioni) il procedimento è estinto.

25. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

#### **ART. 4 - Organi competenti**

1. **L'insegnante** è competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'art. 3, comma 11.
2. **Il Dirigente scolastico** (o il suo delegato) è competente ad irrogare tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni.
3. **Il Consiglio di classe** adotta le sanzioni e i provvedimenti che prevedono l'allontanamento dello studente dalle lezioni fino a quindici giorni.
4. **Il Consiglio di Istituto** adotta le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, previo parere del Consiglio di classe.
5. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto delle persone o vi sia il pericolo per la loro incolumità.
6. Con riferimento alle fattispecie gravi, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio.
7. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.
8. Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto acquisiscono, prima di ogni decisione, i precedenti disciplinari dell'alunno degli ultimi dodici mesi.
9. I fatti penalmente rilevanti dovranno costituire oggetto di immediata informativa alle Procure della Repubblica e alle Procure Regionali della Corte dei Conti.

#### **ART. 5 - Impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia documentato interesse, entro 15 giorni

dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito **Organo di Garanzia interno alla scuola**.

2. L'Organo di Garanzia è composto da:
  - Il Dirigente scolastico (Presidente)
  - Un docente designato dal Consiglio di istituto
  - Un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio di istituto
  - Un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio di istituto
3. Nell'ottica della fattiva collaborazione e nell'obiettivo della crescita personale dello studente, gli aventi interesse potranno rinunciare per iscritto all'impugnazione all'atto della comunicazione o, comunque, entro le 48 ore successive. In qualsiasi caso, l'organo deliberante la sanzione potrà stabilire l'esecuzione provvisoria della medesima, per specifici motivi cautelari e/o didattico formativi.
4. L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia documentato interesse.
5. Se la votazione termina con il risultato di parità, prevale il voto del Presidente.
6. L'organo di garanzia interno alla scuola, che dura in carica tre anni, delibera il proprio regolamento
7. Il Consiglio di istituto deve essere tempestivamente convocato per procedere alla surroga dei componenti dell'organo di garanzia dichiarati decaduti.
8. I componenti dell'organo di garanzia in stato di incompatibilità non possono partecipare alle riunioni finché permane tale stato.
9. L'organo di Garanzia delibera entro dieci giorni successivi al ricorso.
10. Le riunioni dell'organo di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni al Consiglio di classe dell'alunno interessato. Il voto relativo ai ricorsi è segreto. Non è consentita l'astensione.

### **Organo di Garanzia Regionale**

11. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia documentato interesse, contro le violazioni del presente

regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante<sup>8</sup> di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

12. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
13. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 4 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto dell'art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>9</sup>.

---

## **ART. 6 - Patto educativo di corresponsabilità**

### **(Integrato secondo DPR n. 134/2025, Art. 5-bis)**

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un **Patto educativo di corresponsabilità**, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. **Nel Patto educativo di corresponsabilità è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del:**
  - **Bullismo e cyberbullismo**
  - **Situazioni di uso o abuso di alcool o sostanze stupefacenti**
  - **Altre forme di dipendenza**
3. **Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.**

---

<sup>8</sup> Tale parere deve essere reso entro il termine perentorio di 30 giorni

<sup>9</sup> L. n.241/90, art. 16 comma 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

4. Il regolamento di istituto disciplina le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa del patto.
5. Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche l'Istituto attiva le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del PTOF, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

---

## **ART. 7 - Uso dei dispositivi elettronici e sanzioni specifiche**

### **Uso dei dispositivi elettronici e sanzioni specifiche**

**(In attuazione della Circolare Ministeriale Prot. n. 3392 del 16/06/2025 e Nota n. 5274 del 11/07/2024)**

#### **Divieto generale**

1. **Agli studenti è fatto divieto di portare il cellulare e dispositivi analoghi a scuola.**

#### **Deroghe al divieto**

2. In deroga a quanto previsto nel punto precedente, con particolare riferimento agli studenti pendolari, alunni/e con particolari esigenze di carattere personale (anche autocertificate) e/o occasionali, nonché nei casi in cui sia specificatamente previsto dal piano didattico personalizzato (PEI, PDP), gli studenti/esse possono portare tali dispositivi, **e tenerli rigorosamente spenti e custoditi all'interno dello zaino nelle more che l'istituto si doti di idonei contenitori atti a garantire la custodia sicura dei dispositivi.**
3. Le famiglie o le alunne e gli alunni maggiorenni comunicheranno alla scuola il ricorrere di detta condizione all'inizio dell'anno scolastico.

#### **Utilizzo di device per libri digitali**

4. In considerazione della disponibilità della versione digitale dei libri di testo in adozione, è data la possibilità agli alunni di utilizzare **(OFF LINE)**, previa visione del docente, i propri device personali come **PC portatile, tablet, e-reader.**
5. **NON** è consentito l'uso degli smartphone, sia per la difficoltà di utilizzo dei libri digitali su tali dispositivi sia per l'elevato rischio di uso improprio.

#### **Utilizzo didattico autorizzato**

6. L'utilizzo del cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato a scuola, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni.

## Eccezioni per motivi di salute

7. La previsione di cui ai punti precedenti non riguarda le studentesse e gli studenti che indossano sistemi di acquisizione e monitoraggio dei parametri fisici strettamente connessi a particolari condizioni di salute. In questo caso, in stretta collaborazione con le famiglie, le studentesse e gli studenti potranno tenere acceso il dispositivo e utilizzarlo esclusivamente per i motivi anzidetti.

## Comunicazioni di emergenza

8. Per le comunicazioni di emergenze devono essere utilizzati esclusivamente gli strumenti messi a disposizione della scuola.

## Sanzioni per l'uso non autorizzato

9. L'infrazione al regolamento andrà annotata sul registro come nota disciplinare.

### PRIMA INFRAZIONE

#### 10. Utilizzo non autorizzato del cellulare (prima volta):

- **Sanzione:** Nota disciplinare
- **Provvedimento:**
  - Il dispositivo verrà immediatamente riposto in un apposito contenitore/ spazio
  - Il docente provvederà ad annotare l'infrazione sul Registro Elettronico, nella sezione "Note Disciplinari"
- **Nota da registrare:** *"L'alunno/a è ammonito/a per aver utilizzato il cellulare o altro dispositivo in violazione del regolamento di istituto (Circolare Ministeriale n. 3392/2025)"*

### SECONDA INFRAZIONE

#### 11. Reiterazione dell'utilizzo non autorizzato del cellulare:

- **Sanzione:** Nota disciplinare
- **Provvedimento:**
  - Il dispositivo verrà immediatamente riposto in un apposito contenitore/ spazio
  - Il docente provvederà ad annotare la reiterazione dell'infrazione sul Registro Elettronico, nella sezione "Note Disciplinari" e contestualmente informerà il coordinatore e la vicepresidenza
- **Nota da registrare:** *"Nonostante la precedente nota disciplinare in data \_\_\_\_\_, l'alunno/a continua ad utilizzare senza autorizzazione il cellulare (e/o dispositivo analogo), dimostrando di non aver acquisito consapevolezza del disvalore del suo comportamento. Si*

*invita la famiglia a far riflettere l'alunno sull'importanza del rispetto delle regole e sul divieto assoluto dell'utilizzo del cellulare come da Circolare Ministeriale n. 3392/2025".*

## **ULTERIORI INFRAZIONI**

### **12. In caso di recidiva: (scatta sospensione con obbligo di frequenza)**

Trattandosi di fatti che non richiedono ulteriore approfondimento circa le circostanze e la responsabilità accertata dal docente, si procederà alla **SOSPENSIONE IMMEDIATA** con obbligo di frequenza (sulla base del principio della progressività dei giorni):

- **Prima recidiva:**
  - 2 giorni di sospensione con obbligo di frequenza
  - Il dispositivo verrà immediatamente ritirato e restituito al genitore
  
- **Provvedimento:**
  - Il dispositivo verrà immediatamente fatto riporre in vicepresidenza con ritiro alla fine delle lezioni dal genitore
  - Il docente provvederà ad annotare la reiterazione dell'infrazione sul Registro Elettronico, nella sezione "Note Disciplinari" e contestualmente informerà il coordinatore e la vicepresidenza
  - Il coordinatore provvederà ad informare la famiglia e ad inviarle tramite la segreteria il provvedimento (vedi allegato\_C)

**Nota da registrare:** " *nonostante le precedenti note disciplinari in data \_\_\_\_\_ e in data \_\_\_\_\_ e i richiami ricevuti, l'alunno/a ha continuato ad utilizzare, senza autorizzazione, il cellulare violando così il Regolamento d'Istituto e le disposizioni vigenti. Pertanto in base al regolamento di Istituto si irroga la seguente sanzione disciplinare: sospensione con obbligo di frequenza per giorni 1 e deposito del dispositivo per una settimana a far data dal giorno di sospensione presso la vicepresidenza. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Consiglio di classe, entro 3(tre) giorni dalla comunicazione del presente.*"

- **Seconda recidiva:**
  - 3 giorni di sospensione con obbligo di frequenza
  - Il dispositivo verrà immediatamente ritirato e restituito al genitore
  
- **Provvedimento:**
  - Il dispositivo verrà immediatamente fatto riporre in vicepresidenza con ritiro alla fine delle lezioni al genitore

- Il docente provvederà ad annotare la reiterazione dell'infrazione sul Registro Elettronico, nella sezione "Note Disciplinari" e contestualmente informerà il coordinatore e la vicepresidenza
- Il coordinatore provvederà ad informare la famiglia e ad inviarle tramite la segreteria il provvedimento (vedi allegato\_D)

#### **Procedura (prima e seconda recidiva):**

- Per l'applicazione non sarà necessario convocare un Consiglio di classe straordinario
- Il/La Coordinatore/trice di classe provvederà, attraverso la Segreteria Didattica, ad informare la famiglia e l'alunno del provvedimento di sospensione
- La sanzione così comminata verrà ratificata, successivamente, con la convocazione del primo Consiglio di classe utile, al punto o.d.g.: *eventuale ratifica sanzione disciplinare relativa all'uso dei dispositivi elettronici come da Circolare Ministeriale n. 3392/2025*

#### **Ulteriori recidive:**

Si valuteranno con consiglio di classe straordinario i provvedimenti sanzionatori;

#### **Diritto di ricorso:**

- Avverso questo provvedimento lo studente o i genitori potranno presentare ricorso entro tre giorni dalla comunicazione dello stesso
- Si procederà quindi con la modalità ordinaria: convocazione del Consiglio di classe straordinario esteso all'alunno interessato ed ai genitori, discussione del caso e decisione definitiva del Consiglio

#### **Conseguenze sul voto di condotta:**

- La situazione verrà presa in esame ai fini della determinazione del voto di condotta (massimo 8 per le prime due note disciplinari e max 7 in caso di recidiva)
- Per il triennio: attribuzione della soglia minima del credito scolastico

#### **USO IMPROPRIO LESIVO**

13. In caso di utilizzo improprio del dispositivo per scopi non didattici e lesivi (ad esempio: riprese video non autorizzate, diffusione di contenuti inappropriati, bullismo informatico, cyberbullismo):

- Verranno applicate le sanzioni più gravi previste dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto
- Segnalazione alle autorità competenti in caso di reati
- Applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 3, lettere f), g) e h)

## UTILIZZO DURANTE LE VERIFICHE

14. Durante le verifiche scritte (compiti in classe, simulazioni di prove di maturità, test, ecc.), nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o un qualsiasi altro dispositivo:

- La prova sarà ritirata immediatamente
  - Valutazione gravemente insufficiente (attribuzione del punteggio minimo previsto per quella prova)
  - La valutazione farà media con le altre prove della disciplina
  - Nota disciplinare sul registro elettronico (se si tratta di recidiva si applicano le relative sanzioni)
  - Comunicazione alla famiglia
- 

## Sensibilizzazione e formazione

1. La scuola si impegna a promuovere attività di sensibilizzazione e formazione sull'uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, con particolare attenzione a:
    - Rischi legati all'abuso dei dispositivi mobili
    - Sicurezza online
    - Rispetto della privacy altrui
    - Prevenzione del cyberbullismo
    - Educazione digitale
  2. Tali attività sono rivolte a:
    - Studentesse e studenti
    - Famiglie
    - Personale scolastico
  3. Tali attività sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nell'ambito dell'insegnamento di Educazione Civica.
- 


## ART. 9 - Norme finali

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.
3. **Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del DPR 134/2025 (10 ottobre 2025), adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni normative in materia di sanzioni disciplinari e attività durante l'allontanamento.**
4. Il Presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione nell'albo della scuola.

## SINTESI ORGANI COMPETENTI

### Organi competenti



## ALLEGATO A - INFRAZIONI-SANZIONI-ORGANO COMPETENTE

Ai sensi del DPR n.249/98 (come modificato dal DPR n. 134/2025) le tipologie di sanzioni disciplinari applicabili agli studenti sono:

- a) richiamo verbale e/o scritto da parte dei docenti o del Capo d'Istituto
- b) annotazione sul registro di classe da parte dei docenti
- c) nota disciplinare sul registro di classe da parte dei docenti
- d) comunicazione alla famiglia da parte del docente o del D.S. o del Coordinatore del C.d.C.
- e) convocazione dei genitori da parte del docente, o del D.S. o del Coordinatore del C.d.C.
- f) sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni, disposta dal D.S., su delibera del Consiglio di Classe convocato in seduta straordinaria
- g) nel caso di reiterazione delle infrazioni, il Consiglio di classe valuterà caso per caso applicando sanzioni più severe, prevedendo una o più delle seguenti:
  - Un elaborato interdisciplinare da redigere come approfondimento di alcune tematiche con valenza educativa
  - Abbassamento del voto di condotta
  - Attribuzione della soglia minima del credito scolastico (solo per alunni del triennio)
  - Un ulteriore aumento dei giorni di allontanamento dalle lezioni nei casi più gravi

### TABELLA INFRAZIONI E SANZIONI

Fonte	Tipologia di infrazione	Sanzione	Organo competente
<b>Frequenza irregolare</b>	Ritardi e/o uscite anticipate frequenti.	Annotazione tramite registro elettronico Voto di condotta	DS o suo delegato. Coordinatore di classe Consiglio di Classe
<b>Mancata assiduità negli impegni di studio</b>	Mancato svolgimento dei compiti assegnati. Assenze ingiustificate in occasione di verifiche programmate. Assenze di massa arbitrarie.	Secondo il livello di gravità e reiterazione mediante: <b>richiamo</b> verbale, <b>annotazione</b> sul registro di classe, <b>comunicazione scritta</b> alla famiglia, <b>convocazione</b> a scuola di un genitore o di chi ne fa le veci. <b>Voto di condotta</b>	Docente DS o suo delegato Consiglio di Classe

<p><b>Mancato rispetto, anche formale, verso i compagni e il personale della scuola</b></p>	<p>Disturbo e interruzione del lavoro in classe. Interventi inopportuni. Uso di espressioni irrispettose o minacciose.</p>	<p>Secondo il livello di gravità e reiterazione <b>richiamo</b> verbale, <b>nota disciplinare</b>, <b>comunicazione scritta</b> alla famiglia, <b>convocazione</b> a scuola di un genitore o di chi ne fa le veci, <b>sospensione</b> dalle lezioni da 1 a 5 giorni. In caso di reiterazione da 6 a 10</p>	<p>Docente DS o suo delegato Consiglio di Classe</p>
<p><b>Comportamento scorretto<sup>10</sup></b></p>	<p>Mancanza di decoro nell'aspetto e nell'atteggiamento</p>	<p>Secondo il livello di gravità e reiterazione mediante <b>richiamo</b> verbale o scritto, <b>nota disciplinare</b>, <b>comunicazione scritta</b> alla famiglia, <b>convocazione</b> a scuola di un genitore o di chi ne fa le veci.</p>	<p>Docente</p>
<p><b>Cellulari e dispositivi analoghi</b> Nota Min. n. 5274 dell'11 luglio 2024 e Circ. Min. n.3392 del 16/06/2025</p>	<p>Uso del cellulare o di dispositivi analoghi in orario scolastico</p>	<p>Vedi Art 7 Sanzioni specifiche progressive</p>	
<p><b>Mancato rispetto del regolamento interno</b></p>	<p>Violazione del divieto di fumare in tutti gli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico indicati nel regolamento disciplinare Mancanza di materiali e attrezzature didattiche</p>	<p><b>Nota disciplinare</b> e comunicazione alla famiglia; <b>irrogazione delle sanzioni</b> previste dalla legge in caso di reiterazione e refrattarietà al rispetto del divieto.</p>	<p>Docente DS o suo delegato</p>
<p><b>Mancato rispetto delle norme di sicurezza</b></p>	<p>Allontanamento arbitrario dalla classe o dalla scuola. Permanenza non autorizzata nei locali della scuola oltre gli orari stabiliti.  Violazione del divieto di introduzione di materiali e oggetti non consentiti.</p>	<p><b>Nota disciplinare</b> <b>Convocazione dei genitori</b> <b>Sospensione</b> dalle lezioni da 1 a 5 giorni. In caso di reiterazione da 6 a 10</p>	<p>Docente DS o suo delegato Consiglio di classe</p>

<sup>10</sup> Rientrano tra i comportamenti scorretti i seguenti:

- Mancato rispetto degli impegni scolastici (disattenzione nelle lezioni, mancato svolgimento di compiti, indisponibilità del materiale necessario.....)
- Mancato svolgimento di attività didattiche programmate
- Comportamento scorretto durante le prove di verifica (copiatura suggerimenti ....)
- Violazione del divieto di assunzione in classe di sostanze alimentari
- Violazione del divieto di fumo in tempi e spazi non consentiti

	Lesioni causate da negligenza, imprudenza, o inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza		
<b>Utilizzo scorretto delle attrezzature, dei macchinari e dei sussidi didattici</b>	<p>Uso improprio o danneggiamento delle attrezzature e/o dei sussidi didattici</p> <p>Falsificazione, sottrazione e distruzione di documenti e/o di beni altrui e scolastici</p>	<p><b>Nota disciplinare</b></p> <p><b>Convocazione dei genitori.</b></p> <p><b>Risarcimento</b> del danno.</p> <p><b>Sospensione</b> dalle lezioni da 1 a 5 giorni.</p> <p>In caso di reiterazione da 6 a 10</p>	<p>Docente</p> <p>DS</p> <p>Consiglio di classe</p>
<b>Mancata cura dell'ambiente scolastico</b>	Inosservanza delle norme sul corretto smaltimento dei rifiuti e del decoro degli ambienti scolastici	<p><b>Annotazione</b> nel registro di Classe;</p> <p>in caso di reiterazione <b>nota disciplinare</b></p> <p>Convocazione dei genitori o di chi ne fa le veci.</p>	<p>Docente</p> <p>DS o suo delegato</p>
<b>Gravi scorrettezze e/o violazioni gravi</b>	<p>Violazione del divieto di introduzione e di uso di bevande alcoliche e sostanze non lecite.</p> <p>Comportamenti lesivi dell'integrativa fisica degli altri soggetti della comunità scolastica.</p> <p>Incuria e danneggiamento e/ o atti vandalici nei confronti dei beni della scuola</p> <p>Espressioni lesive dell'altrui personalità (nome, immagine, onore, reputazione, identità, razza sesso e religione).</p> <p>Comportamento scorretto e/o offensivo e/o intimidatorio nei confronti dei compagni, del personale della scuola.</p> <p>Violenza fisica</p>	<p><b>Nota disciplinare</b></p> <p><b>Convocazione dei genitori</b></p> <p><b>Sospensione</b> dalle lezioni da 1 a 15 giorni nei casi più gravi.</p> <p>Attività di cittadinanza attiva e solidale (se sospensione da 3 a 15 giorni)</p>	<p>Docente</p> <p>DS o suo delegato</p> <p>Consiglio di classe</p>

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti** per le attività di cittadinanza attiva e solidale, tali attività sono effettuate **a favore della comunità scolastica**.

L'Istituto provvederà a:

1. Individuare le figure referenti per la realizzazione delle attività di cittadinanza attiva e solidale
2. Inserire tali attività nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa
3. Stipulare convenzioni con enti, associazioni ed enti del Terzo settore una volta pubblicati gli elenchi regionali

---

**Approvato dal Consiglio di Istituto in data:** \_\_\_\_\_

**Il Dirigente Scolastico**

---